



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministratozione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 140 del 27 Marzo 2024

1.DELIBERE DELLA TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 25 Marzo 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2 a carico di:

- **Andrea Cariola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;**
- **la Società A.S.D. Marca Football Club;**

per rispondere

- 1) il sig. Andrea Cariola della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, all'inizio della stagione sportiva 2023 – 2024, richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l'iscrizione della ASD Marca Football Club (matricola n. 951360) ai campionati di "Seconda Categoria", "Allievi Under 17 provinciale", "Under 15 Regionale maschile", "Giovannissimi Under 15 provinciale", "Esordienti", "Pulcini" e "Piccoli Amici", attestando in maniera non veridica di avere la disponibilità del campo di gioco Comunale "E. Morrone" di Cosenza, precedentemente affidato in gestione dal Comune di Cosenza alla società la S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021, successivamente prorogato sino alle date del 31.12.2023 e 31.12.2025; nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2023 – 2024, la società A.S.D. Marca Football Club utilizzasse *sine titolo* l'impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza delle relative proroghe (31.12.2025) alla società S.S.D. Marca s.r.l.(matricola n. 919782);

- 2) la Società A.S.D. Marca Football Club della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023, sottoscritto le domande con le quali è stata richiesta al Comitato Calabria della L.N.D. l'iscrizione della società ASD Marca Football Club ai campionati di "Seconda Categoria", "Allievi Under 17 provinciale", "Under 15 Regionale maschile", "Giovannissimi Under 15 provinciale", "Esordienti", "Pulcini" e "Piccoli Amici", nonostante allo stesso fosse stato precluso di poter rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento

sportivo, in quanto destinatario di provvedimento disciplinare di inibizione per mesi 4 (quattro) ancora da scontarsi alla data (12.9.2023), di cui alla decisione della Corte Federale di Appello n. 0017/CFA-2023-24, Registro procedimenti n. 0002/CFA2023 – 24 del 2.8.2023;

- la società **A.S.D. Marca Football Club** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Andrea Cariola.

Deferimento Procura Federale Prot. 21774/293 pfi 23 24/PM/vdb del 29 febbraio 2024

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 293 pfi 23 – 24, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo Ennio Morrone da parte della società ASD Marca Football Club nonché sulla fusione tra le società SSD Marca e ACD Sant'Agata di Esaro";*

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 25.9.2023 unitamente ai seguenti allegati:

- visura camerale ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.;
- richiesta di subentro nella convenzione del 13.6.2019 depositata presso il Comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club;
- visura camerale ordinaria della A.S.D. Marca Football Club;
- Comunicato Ufficiale n. 175 del 27.6.2023 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;
- richiesta di trasferimento della concessione dell'impianto sportivo Marca del 29.4.2019, depositata presso il comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club;
- copia dei seguenti atti estratti dal procedimento iscritto al n. 189 pfi 22 – 23 in virtù di provvedimento di Stralcio prot. n. 14920/293 pfi 23 24/PM/vdb:
- visura ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.;
- delibera del 16.12.2005 del Comune di Cosenza di affidamento in gestione del campo sportivo "E. Morrone" alla società Marca s.r.l.;
- contratto del 3.8.2006 per l'affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale "E. Morrone" tra il comune di Cosenza e la società Marca s.r.l.;
- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca tenutasi in data 7.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società ACD Sant'Agata di Esaro;
- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società ACD Sant'Agata di Esaro tenutasi in data 10.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società SSD Marca;
- verbale di assemblea congiunta dell'11.6.2019 delle società SSD Marca ed ACD Sant'Agata di Esaro e relativa delibera di approvazione e ratifica delle decisioni assunte nelle precedenti assemblee disgiunte delle società SSD Marca s.r.l. ed ACD Sant'Agata di Esaro del 7.6.2019 e del 10.6.2019;
- verbale di assemblea straordinaria del 20.5.2019 della società ASD Marca Football Club;
- atto costitutivo e statuto sociale della società A.S.D. Marca Football Club;
- Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. contenente il provvedimento di ratifica della fusione tra le società SSD Marca ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro;

- articoli pubblicati in data 11.8.2022 dal titolo *“Nessuna proroga sulla concessione scaduta. Ci sarà un altro bando”*;
- domanda di fusione fra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro (matricola n. 950184) depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 17.6.2019;
- attestazione del 22.9.2022 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della A.S.D. Marca Football Club;
- richiesta di trasferimento della concessione dell’impianto sportivo “E. Morrone” sito in Cosenza, depositata presso il comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club in data 30.4.2019;
- *“nulla osta disponibilità campo da gioco”* presentati dalla società A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;
- richiesta di archiviazione del 10.11.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 4107/2021 RG;

2. foglio censimento della A.S.D. Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024;

3. organigramma della A.S.D. Marca Football Club relativo alla stagione sportiva 2023 – 2024;

4. riepilogo richieste di iscrizione ai campionati depositate presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. dalla A.S.D. Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024;

5. *“nulla osta disponibilità campo da gioco”* depositati dalla società A.S.D. Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024;

6. verbale di audizione resa in data 21.11.2023 dal sig. Kevin Marulla, socio titolare di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l.;

7. verbale di audizione resa in data 28.11.2023 dalla sig.ra Antonella Mirabelli, socia titolare di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l.;

8. verbale di audizione resa in data 29.11.2023 dal sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Marca Football Club e copia delibera del comune di Cosenza di proroga sino al 31.12.2025 delle concessioni rilasciate per l’utilizzo di impianti sportivi Comunali;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

All’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 il sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Marca Football Club, ha richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l’iscrizione della società da lui presieduta ai campionati di *“Seconda Categoria”*, *“Allievi Under 17 provinciale”*, *“Under 15 Regionale maschile”*, *“Giovannissimi Under 15 provinciale”*, *“Esordienti”*, *“Pulcini”* e *“Piccoli Amici”*, attestando in maniera non veridica che la compagine rappresentata aveva la disponibilità dell’impianto sportivo Comunale “E. Morrone” di Cosenza, in realtà affidato in gestione sino al 31.12.2025 ad altra società sportiva dilettantistica, la S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782).

Tali circostanze trovano conferma nei riscontri documentali acquisiti agli atti del procedimento, tra i quali il contratto del 3.8.2006 per l’affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale “E. Morrone” tra la società Marca s.r.l. ed il Comune di Cosenza, nonché la delibera n. 16 del 13.2.2023 con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la validità delle convenzioni per l’affidamento in concessione delle aree e degli impianti sportivi di proprietà comunale sino al 31.12.2025.

Deve evidenziarsi, poi, che agli atti del procedimento sono stati acquisiti i *“nulla – osta disponibilità campo di giuoco”* rilasciati alla ASD Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024 a fronte delle richieste formulate dalla stessa in data 12.9.2023; nelle richieste appena citate, in particolare, la ASD Marca Football Club si dichiara proprietaria gestore dell’impianto sportivo affidato in concessione alla SSD Marca s.r.l., che tuttavia è a tutti gli effetti un soggetto giuridico distinto dalla ASD Marca Football Club e, dunque, esclusiva titolare della concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Cosenza.

Dal raffronto delle risultanze emergenti dai riscontri documentali acquisiti agli atti di indagine emerge, pertanto, che alla data del 12.9.2023 - giorno nel quale il sig. Andrea Cariola ha sottoscritto i moduli trasmessi al Comitato Regionale Calabria per richiedere l’iscrizione della società da lui presieduta ai campionati per la stagione sportiva 2023 – 2024 – lo stesso ha dichiarato di avere la disponibilità di un impianto sportivo che in realtà era affidato ad

altra società sportiva dilettantistica, avente data di affiliazione e numero di matricola differenti dalla ASD Marca Football Club.

Comportamento, quello tenuto dal sig. Andrea Cariola, che non solo integra una grave violazione dei canoni di correttezza, lealtà e probità che devono essere osservati da ciascun tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, ma che acquista particolare rilievo in ragione degli effetti ad esso correlati, non potendosi non tenere conto del fatto che tale condotta ha consentito alla ASD Marca Football Club di poter usufruire del campo "E. Morrone", privando la società legittima titolare della concessione dei diritti ad essa spettanti per legge e per contratto.

A tanto, poi, deve aggiungersi che dagli ulteriori riscontri acquisiti all'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che il sig. Andrea Cariola ha sottoscritto le domande con le quali ha richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l'iscrizione della società ASD Marca Football Club ai campionati di "Seconda Categoria", "Allievi Under 17 provinciale", "Under 15 Regionale maschile", "Giovannissimi Under 15 provinciale", "Esordienti", "Pulcini" e "Piccoli Amici", in una data nella quale (12.9.2023) lo stesso non poteva a rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, in quanto destinatario del provvedimento disciplinare di inibizione per mesi 4 (quattro) di cui alla decisione n. 0017/CFA-2023-24 del 2.8.2023.

Sul punto, poi, è appena il caso di evidenziare che nella dichiarazione del 29.11.2023 resa alla Procura Federale, con pieno valore confessorio il sig. Andrea Cariola ha riferito quanto segue: *"in merito alla firma da me apposta sui moduli di iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva, firma apposta in data 12.9.2023, periodo di mia inibizione, faccio presente che la stessa è stata da me apposta in totale buona fede, ben potendo avvalermi della sottoscrizione della domanda del vicepresidente. In realtà ho creduto, in perfetta buona fede, di poter firmare esercitando tale potere nella qualità di persona fisica, titolare del potere di rappresentanza, e non già come dirigente sportivo"*.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti,

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERIVA

Dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

il sig. **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club:

1) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, all'inizio della stagione sportiva 2023 – 2024, richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l'iscrizione della ASD Marca Football Club (matricola n. 951360) ai campionati di "Seconda Categoria", "Allievi Under 17 provinciale", "Under 15 Regionale maschile", "Giovannissimi Under 15 provinciale", "Esordienti", "Pulcini" e "Piccoli Amici", attestando in maniera non veridica di avere la disponibilità del campo di gioco Comunale "E. Morrone" di Cosenza, precedentemente affidato in gestione dal Comune di Cosenza alla società la S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021, successivamente prorogato sino alle date del 31.12.2023 e 31.12.2025; nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2023 – 2024, la società A.S.D. Marca Football Club utilizzasse *sine titolo* l'impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza delle relative proroghe (31.12.2025) alla società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782);

2) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023, sottoscritto le domande con le quali è stata richiesta al Comitato Calabria della L.N.D. l'iscrizione della società ASD Marca Football Club ai campionati di "Seconda Categoria", "Allievi Under 17 provinciale", "Under 15 Regionale maschile", "Giovannissimi Under 15 provinciale", "Esordienti", "Pulcini" e "Piccoli Amici", nonostante allo stesso fosse stato precluso di poter rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, in quanto destinatario di provvedimento disciplinare di inibizione per mesi 4 (quattro) ancora da scontarsi alla data (12.9.2023), di cui alla decisione della Corte Federale di Appello n. 0017/CFA-2023-24, Registro procedimenti n. 0002/CFA2023 – 24 del 2.8.2023;

la società **A.S.D. Marca Football Club** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Andrea Cariola.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 marzo 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi;

il sig. Andrea Cariola, anche in qualità di Presidente della Società A.S.D. Marca Football Club, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario, assistito dall'avv. Massimo Petrone, come da delega in atti.

Prima dell'inizio del dibattimento gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall'artt. 127 C.G.S.

(per il sig. Andrea Cariola 1 anno di inibizione da ridursi a mesi otto; per la società A.S.D. Marca Football Club l'ammenda di € 1.000,00, da ridursi ad euro 700,00);

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia, e ne dispone l'applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

-al Sig. Andrea Cariola l'inibizione per mesi otto e quindi fino al 26 novembre 2024;

- alla Società A.S.D. Marca Football Club l'ammenda di € 700,00.

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 Marzo 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 55 della Società U.S. SAN CALOGERO CALIMERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 7.3.2024 (squalifica del calciatore Sig. Limardo Francesco fino al 30/6/2027; ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

1.- dal referto arbitrale risulta che a fine gara, calciatori e dirigenti della Società U.S. San Calogero Calimera, nel contestare una sua decisione tecnica, accerchiavano il direttore di gara "strattonandolo e spingendolo", rivolgendogli frasi offensive e minacciose.

L'arbitro nel tentativo di divincolarsi riceveva "un colpo allo zigomo destro", e provvedeva "ad estrarre il cartellino rosso indirizzato al primo calciatore che si trovava di fronte".

riusciva, poi, a guadagnare lo spogliatoio.

2.- Dal referto del direttore di gara emerge, prima di tutto, che egli non abbia individuato il tesserato che l'avrebbe colpito, ma, soprattutto, che il colpo ricevuto "nel tentativo di divincolarsi" (recte: di sottrarsi all'accerchiamento) non sia stato dovuto a un atto intenzionale (da parte di un tesserato non individuato) concretizzatosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.

3.- Nella descritta situazione, in cui non v'è certezza né sull'autore del gesto né sull'effettiva volontarietà dell'atto di violenza, la squalifica a carico del calciatore Limardo Francesco deve essere derubricata a una condotta gravemente

irriguardosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico nei confronti del direttore di gara e, conseguentemente, congruamente ridotta.

4.- ugualmente ridotta deve essere la sanzione dell'ammenda a carico della società.

P.Q.M.

- riduce la squalifica a carico di Limardo Francesco fino al 7 maggio 2024;
- riduce l'ammenda a carico della Società U.S. San Calogero ad € 50,00;
- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva

RECLAMO N. 56 della società A.S.D. Academy Crotone

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 70 del 7 marzo 2024 (perdita sportiva della gara Asd Virtus Soverato- Asd Academy Crotone del 23 febbraio 2024 con il punteggio di 0-3; ammenda di € 100,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante dell'Aia presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti, e del sig. Francesco Leone, componente del Consiglio Direttivo della sezione Aia di Catanzaro;

OSSERVA

1- Il Giudice Sportivo con riferimento alla gara valevole per il Campionato Regionale Under 17 *Virtus Soverato vs Academy Crotone* del 23 febbraio 2024, ha inflitto ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, con relative ammende, così motivando:

"letti gli atti ufficiali della gara ed in particolare il supplemento di rapporto dell'arbitro dal quale risulta che al 42° del secondo tempo sostenitori di entrambe le società, superati i cancelli, invadevano il terreno di gioco e davano luogo ad un litigio già iniziato sugli spalti, che nonostante le sollecitazioni dei capitani e dei dirigenti tali soggetti non desistevano a lasciare il terreno di gioco e che pertanto l'arbitro era costretto a sospendere la gara".

2.- Si legge nel referto di gara che: *"Al minuto 42° del secondo tempo, a seguito di una mia decisione, soggetti non identificati (circa una decina), superano i cancelli, i quali ben chiusi, dirigendosi verso il terreno di gioco. Nonostante le sollecitazioni da parte dei capitani, dei vice capitani e del massaggiatore della squadra ospitante (Bianco Ermando), tali soggetti non desistevano a lasciare il campo. Per tale motivo sono stato costretto a sospendere la gara".*

E nel supplemento di gara: *"Per quanto riguarda i soggetti che, al minuto 42 del secondo tempo, si sono introdotti all'interno del terreno di gioco, si può dedurre che siano sostenitori di entrambe le squadre, poiché il litigio iniziato sugli spalti è stato prorogato sul campo".*

3.- Con ricorso del 12/3/2024, trasmesso con pec in pari data alla Società A.S.D. Virtus Soverato, la Società ASD Academy Crotone impugna la delibera del Giudice Sportivo contestando in via preliminare la nullità del supplemento di gara, privo di data, luogo ed ora, mancando la prova della trasmissione al Giudice Sportivo *"entro le ore 14:00 del giorno feriali successivo alla gara"*, ex art. 62 C.G.S. e, nel merito, negando che vi siano stati litigi tra le tifoserie; contesta l'incongruenza tra il supplemento ed il referto di gara, richiamando quanto sostenuto dalla Società A.S.D. Virtus Soverato nel preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo: *"nel momento in cui qualche genitore ha oltrepassato le reti di confine arrampicandosi ad esse, tempestivamente il nostro responsabile si è attivato a fermarli e riaprendo i cancelli li ha fatti uscire; nessun genitore è arrivato sul terreno di giuoco".*

Con memorie aggiuntive del 20/3/2024 precisa di non avere avuto sostenitori al seguito e conclude chiedendo, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo di 2-1 in suo favore e di comminare alla società ospitante le sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lettere e), f) e g) C.G.S., con aggravamento delle stesse per mancanza della Forza Pubblica.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

RITIENE

1.- Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato il rapporto ed il supplemento di gara, precisando che circa una decina di persone non identificate, ma riconducibili ad entrambe le tifoserie, a seguito di un parapiglia scoppiato tra i calciatori, dopo aver iniziato a litigare sugli spalti, sono entrate in campo scavalcando la recinzione, continuando a litigare tra loro, nonostante l'intervento di tesserati di entrambe le società che hanno tentato invano di farli uscire dal terreno di gioco.

Per tale motivo, l'arbitro decideva di interrompere la gara, ritenendo che non vi fossero le condizioni per proseguire.

Quanto al supplemento di rapporto, l'arbitro ha riferito di averlo trasmesso a seguito di richiesta del Giudice Sportivo il 6 marzo 2024, quindi oltre il termine di cui all'art.62 C.G.S. comma 1, come eccepiuto dalla reclamante.

2.- A parere della Corte le obiezioni sollevate nel reclamo non appaiono però sufficienti a confutare la versione consacrata negli atti ufficiali, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la cui efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, e sulla base dei quali il Giudice Sportivo ha fondato la sua decisione.

Né rileva la eccepita nullità del supplemento di rapporto, in quanto il direttore di gara ha ribadito le circostanze ivi contenute in sede di audizione davanti a questa corte.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 Marzo 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 57 della società A.S.D. Martelletto Settingiano

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 128 del 7 marzo 2024 (omologazione del risultato della gara A.C.D. Piscopio 2019 – A.S.D. Martelletto Settingiano 2-1)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti i rappresentanti della Società reclamante e della Società resistente;

RILEVA

1- La Società A.S.D. Martelletto Settingiano proponeva ricorso al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria avverso la regolarità della gara del 25.2.2024 disputata tra la ricorrente e la Società A.C.D. Piscopio 2019 valevole per il campionato di Prima Categoria girone C, chiedendo la assegnazione della vittoria per 3-0, per avere schierato la Società A.C.D. Piscopio 2019 il giocatore Sig. Baroni Armando (N.6), che non aveva titolo a prendervi parte.

Nello specifico deduceva la ricorrente che il calciatore Baroni Armando, svincolato a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con la Società A.S.D. Real Pizzo con decorrenza 15 febbraio 2024, era stato tesserato con la Società A.C.D. Piscopio in data 20 febbraio 2024, quindi successivamente al 5 gennaio 2024, termine perentorio previsto dall'art. 117 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024, per poter tesserare i calciatori/calciatrici non professionisti, giovani dilettanti ed i giocatori/giocatrici di Calcio a 5.

Con memoria difensiva del 2 marzo 2024 la Società A.C.D. Piscopio 2019, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del risultato della gara, eccepiva che la gara si era svolta regolarmente in quanto alla data del 25 febbraio 2024 il giocatore Baroni Armando risultava regolarmente tesserato, a norma dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F., secondo cui il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato per invalidità o per illegittimità e la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nella specie spedita il 26 febbraio 2024.

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali di gara nonché quelli forniti dall'Ufficio Tesseramenti, rilevava che il giocatore Baroni Armando aveva preso parte regolarmente alla gara del 25.2.2024 risultando in tale data regolarmente tesserato con la Società A.C.D. Piscopio 2019, in quanto:

- in data 15.2.2024 il calciatore Baroni Armando era decaduto dal tesseramento con la Società A.S.D. Real Pizzo, a seguito da risoluzione del contratto di lavoro sportivo;

- in data 20.2.2024 il calciatore aveva sottoscritto richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria per la Società A.C.D. Piscopio 2019;

- in data 26.2.2024, accertata la violazione ai sensi dell'art. 117bis delle N.O.I.F., il Comitato Regionale Calabria, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F., aveva disposto la revoca del tesseramento del calciatore con la Società A.C.D. Piscopio 2019, il cui effetto, si sensi dello stesso art. 42, citato, decorreva dal quinto giorno successivo alla data in cui era pervenuta alla società la comunicazione del provvedimento e quindi dal 2.3.2024.

2.- Avverso la decisione propone reclamo la Società A.S.D. Martelletto Settingiano, insistendo sulla circostanza che il calciatore Barone Armando non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto tesserato illegittimamente dopo la data del 5 gennaio 2024, termine perentorio previsto dall'art. 117 bis delle N.O.I.F. che prevede "per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i

“giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024”.

Eccepisce inoltre:

- che tale termine perentorio è stato rimarcato dal C.U. n.153/A della F.I.G.C. che ha fissato espressamente un nuovo periodo, dal **31 gennaio 2024 al 7 febbraio 2024 (ore 19:00)**, per consentire il tesseramento dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, per i quali sia intervenuta, entro il 5 gennaio 2024 la decadenza del tesseramento per risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F., confermando la perentorietà del termine;
- che la decadenza del tesseramento del calciatore Baroni Armando dalla Società A.S.D. Real Pizzo è avvenuta il 15/2/2024, quindi lo stesso non poteva essere tesserato con altra squadra fino a fine stagione;
- che il Giudice Sportivo ha omesso di pronunciarsi sulla inosservanza dell’art.117 bis delle N.O.I.F.;
- che la F.I.G.C. ha accertato la violazione di detta norma, revocando il tesseramento con missiva del 26/2/2024 disponendo *“accertata la violazione ai sensi dell’articolo 117bis delle N.O.I.F., si dispone, ai sensi dell’art. 42 punto a) delle N.O.I.F., la revoca del tesseramento del calciatore Baroni Armando ...”*;
- che dunque il Giudice Sportivo non poteva definire regolare il tesseramento del calciatore Baroni Armando, in quanto la stessa F.I.G.C. lo ha dichiarato irregolare;

3.- Con memoria del 19/3/2024, trasmessa con pec in pari data anche alla controparte, si costituisce nel presente giudizio la Società A.S.D. Piscopio 2019 chiedendo il rigetto del reclamo della Società A.S.D. Martelletto Settingiano con conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata, eccependone l’inammissibilità e improcedibilità per violazione dell’art.76 comma 3 e 5 CGS, in quanto depositato oltre il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo; che il calciatore ha regolarmente preso parte alla gara in quanto il tesseramento era stato approvato dalla F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria L.N.D.; che a norma dell’art.42 N.O.I.F., comma 1 lettera a), la revoca del tesseramento *“ha effetto dal 5° giorno successivo alla data in cui previene alla società la comunicazione del provvedimento”*, per cui alla data della gara il tesseramento era ancora efficace.

Ritenuto quanto sopra, la Corte

OSSERVA

Il tesseramento è avvenuto in violazione dei termini perentori stabiliti dall’art.117 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024, che fissa al 5 gennaio 2024 il termine ultimo per il tesseramento dei calciatori svincolati, salvo un’ulteriore “finestra” concessa per il tesseramento dal 31 gennaio al 7 febbraio, ma sempre per i calciatori svincolati entro il 5 gennaio u.s.

Il tesseramento del calciatore Baroni Armando con la Società A.S.D. Real Pizzo è decaduto il 15.2.2024 e il 20.2.2024 egli ha sottoscritto richiesta di tesseramento per la società A.C.D. Piscopio 2019.

A parere della odierna resistente, “Società A.C.D. Piscopio 2019”, il tesseramento è decaduto solo a seguito al provvedimento di revoca per illegittimità a norma dell’art. 42 N.O.I.F., emesso dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. il 26/2/2024, successivamente alla disputa della gara del 25/2/2024, alla quale, quindi, il calciatore aveva titolo a partecipare.

L’argomentazione non è condivisibile.

Invero, l’art.39 comma 3 delle N.O.I.F. prevede che la data di deposito telematico della richiesta di tesseramento stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Ora, mentre in ambito professionistico il tesseramento è soggetto alla espressa autorizzazione della F.I.G.C. e l’utilizzo del calciatore è consentito solo dopo l’acquisizione del “visto di esecutività” da parte della Lega competente, nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti non è previsto il rilascio del “visto di esecutività” o altro provvedimento autorizzatorio o di conferma da parte dell’Ufficio tesseramento, che si limita a registrare il tesseramento.

Sicché, in tale ambito, il calciatore può essere schierato dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta.

L’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria, ad esempio, potrebbe così registrare il tesseramento di un calciatore in violazione all’art. 114 comma 1 N.O.I.F. (che prevede l’impossibilità di essere tesserato con status di “dilettante” prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dall’ultima gara disputata con lo status di “professionista”), ma senza che per questo la società possa invocare il “principio di affidamento” in sede di eventuale contenzioso.

La declaratoria di nullità dell’organo di Giustizia Sportiva in tal caso produrrà effetti *ex tunc*, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza sportiva (*“... la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione ...”*: cfr. CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17 maggio 2007, richiamato *ex multis* da Corte Sportiva d’Appello, in Com. Uff. n. 89/CSA del 3 marzo 2016 e da Corte Federale d’Appello, in Com. Uff. n. 96/CFA del 4 aprile 2016).

Non essendo previsto dalla normativa federale il “visto di esecutività” o altro provvedimento di conferma per il calciatore dilettante, la Società, che ha sempre e comunque l’onere di conoscere e rispettare la normativa federale, è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per poter inoltrare una corretta richiesta di tesseramento.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la Società A.C.D. Piscopio 2019 ha inoltrato il tesseramento senza che ne sussistessero le condizioni e pertanto, il calciatore Baroni Armando non aveva titolo a disputare la gara, in quanto irregolarmente tesserato.

Tale situazione comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6 lett.a), C.G.S.

PQM

in accoglimento del reclamo e in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 128 del 7 marzo 2024;

- infligge alla Società A.C.D. Piscopio 2019 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi